

Delib.G.P. 17 dicembre 2007, n. 4485 ⁽¹⁾.

Rideterminazione dei criteri per la concessione di contributi ad associazioni, enti pubblici o privati senza scopo di lucro per attività di informazione, promozione ed educazione alla salute ai sensi dell'articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche - revoca della *Delib.G.P. 18 dicembre 2006, n. 4837*.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 gennaio 2008, n. 3.

omissis

La Giunta provinciale

Delibera

1) di approvare l'allegato, parte integrante della presente deliberazione, contenente i nuovi criteri per la concessione di contributi ad associazioni, enti pubblici o privati senza scopo di lucro che operano nell'ambito dell'informazione, promozione ed educazione alla salute;

2) di revocare la *Delib.G.P. 18 dicembre 2006, n. 4837*;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Allegato

Criteri per la concessione di contributi ad associazioni, enti pubblici o privati senza scopo di

lucro, per attività di informazione, promozione ed educazione alla salute ai sensi dell'articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. I presenti criteri disciplinano l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di iniziative di informazione, di promozione e di educazione alla salute sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche. Per la programmazione ed il finanziamento di attività di informazione, di promozione e di educazione alla salute sono vincolanti gli obiettivi ed i contenuti del vigente piano sanitario provinciale nonché indirizzi, progetti specifici e atti programmatori dell'assessorato provinciale alla sanità.

2. Le iniziative ammesse a contributo devono riferirsi ai seguenti settori di intervento:

a) prevenzione e lotta contro le dipendenze (droghe, alcol, fumo, farmaci, gioco d'azzardo, doping),

b) prevenzione e lotta contro i tumori,

c) prevenzione e riduzione del danno in patologie croniche ed invalidanti con particolare riguardo a soggetti portatori di handicap,

d) prevenzione e riduzione delle patologie connesse all'alimentazione e promozione di una "sana alimentazione",

e) prevenzione di patologie derivanti dall'esposizione a fattori nocivi ambientali e da incidenti sui luoghi di vita e di lavoro,

f) prevenzione di problemi legati alla gravidanza, al parto e allo sviluppo nel periodo neonatale, nell'età pediatrica e nell'adolescenza, salvo che strutture pubbliche, quali ad es. distretti, consultori, ecc. offrano già analoghe iniziative e corsi ⁽²⁾,

g) prevenzione dei disturbi psichici comportamentali con particolare riguardo alle categorie a rischio,

h) tutela della salute degli anziani,

i) attività motorie purché rivolte a particolari categorie di persone quali, pazienti con problemi cardiovascolari, disabili, ultrasessantacinquenni, pazienti oncologici, bambini con problemi di postura e persone gravemente obese. Sono escluse le attività sportive agonistiche e non e le attività terapeutiche ⁽³⁾.

Sono escluse le attività sportive agonistiche e non e le attività terapeutiche,

j) altre iniziative di interesse provinciale previa valutazione dell'Assessorato provinciale alla sanità.

3. Non sono accettate iniziative in contraddizione con gli obiettivi dell'Assessorato provinciale alla sanità.

4. Per le iniziative di cui al comma 2, già realizzate dall'Assessorato provinciale alla sanità nell'ambito dei propri compiti istituzionali, è necessaria l'approvazione da parte dell'Ufficio igiene e salute pubblica (di seguito denominato: Ufficio competente).

(2) Lettera così sostituita dalla *Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3178*.

(3) Lettera così sostituita dalla *Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3178*.

Articolo 2

Destinatari delle iniziative.

1. Le iniziative di informazione, di promozione, di educazione alla salute di cui all'articolo 1 sono svolte esclusivamente sul territorio provinciale e diretti principalmente alla popolazione locale.

Articolo 3

Svolgimento delle iniziative.

1. Le iniziative di informazione, promozione e di educazione alla salute di cui all'articolo 1 possono essere svolte in forma di giornate o settimane della salute, relazioni singole, serie di conferenze, seminari, convegni e congressi, corsi e attività informativa.

2. Ai convegni, corsi, seminari, manifestazioni e simili devono partecipare almeno otto persone affinché possa essere concesso il contributo.

Articolo 4

Modalità di presentazione della domanda di contributo.

1. Possono presentare domanda di contributo tutte le associazioni e gli enti pubblici o privati senza scopo di lucro con sede in provincia di Bolzano.

2. Le domande devono pervenire entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno all'Ufficio competente).

3. La domanda ed i relativi allegati sono redatti sui moduli predisposti dall'Ufficio competente.

4. I criteri e i moduli per la domanda sono pubblicati sul sito internet: www.provinz.bz.it/gesundheitswesen/2306/formulare_i.htm

5. La domanda di contributo, deve essere affrancata con contrassegno telematico (ex marca da bollo) da Euro 14,62. Se, l'associazione é esente dall'imposta di bollo, deve essere indicato nella domanda.

6. La domanda e gli allegati di cui alle successive lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) del comma 7 devono essere in originale, con data, timbro e firma del presidente o rappresentante legale dell'associazione o dell'ente che ha richiesto il contributo.

7. Alla domanda devono essere allegati:

a) Statuto e atto costitutivo, dell'ente o associazione entrambi in copia conforme all'originale, qualora la domanda venga presentata per la prima volta o nel caso in cui siano state apportate modifiche e/o integrazioni,

b) breve relazione sulle attività dell'anno precedente,

c) breve relazione programmatica sull'attività prevista per l'anno in corso,

d) lista delle iniziative previste per le quali viene richiesto il contributo (modulo allegato A),

e) programma dettagliato di ogni singola iniziativa, che deve contenere (modulo allegato B):

- la descrizione il più possibile chiara ed esaustiva di ogni singola iniziativa, comprendente: i destinatari, gli obiettivi, il periodo di attuazione, il luogo e il modo di svolgimento, numero e qualifica di tutti i relatori,

- il preventivo di spesa dettagliato riferito ad ogni singola iniziativa, in duplice copia,

- il piano di finanziamento riferito ad ogni singola iniziativa,

f) autorizzazione della competente Intendenza scolastica - Servizio di educazione alla salute e delle scuole interessate per i progetti o le iniziative diretti alle scuole e aventi come destinatari studenti o alunni,

g) dichiarazione relativa ad altri contributi o finanziamenti richiesti dall'associazione con specificazione della legge di riferimento, dell'iniziativa e dell'ammontare del contributo richiesto (modulo allegato C),

h) dichiarazione inerente alla ritenuta d'acconto (4 per cento) relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ai sensi dell'*articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modifiche (modulo allegato D),

i) dichiarazione inerente alla posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) - (modulo allegato E),

j) curriculum professionale, diplomi o titoli di docenti e relatori utilizzati per la realizzazione delle iniziative per le quali viene richiesto il contributo. Sono esentati dalla presentazione del curriculum, docenti e relatori dipendenti dell'Azienda sanitaria provinciale. I titoli professionali dei docenti e dei relatori devono essere riconosciuti in Italia e devono essere ritenuti idonei all'attività nell'iniziativa per la quale vengono proposti.

Articolo 5

Esame delle domande.

1. Le domande sono esaminate e valutate in ordine cronologico di presentazione.
 2. Per la valutazione di particolari iniziative, se ritenuto necessario, l'Ufficio competente si riserva di avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
 3. L'Ufficio competente è autorizzato a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
 4. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 3, enti e associazioni devono regolarizzare, rettificare o integrare la documentazione stessa. In mancanza di risposta entro i termini fissati, la richiesta di contributo per l'iniziativa in questione viene respinta.
 5. L'inadempienza all'obbligo di restituzione dell'anticipo percepito di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 12, determina l'archiviazione delle domande di contributo presentate successivamente alla comunicazione scritta dell'Ufficio Igiene e salute pubblica contenente la quantificazione dell'importo da restituire ⁽⁴⁾.
-

(4) Comma aggiunto dalla *Delib.G.P. 23 gennaio 2012, n. 109*.

Articolo 6

Elenco delle iniziative.

1. L'elenco delle iniziative respinte o accettate e quindi ammesse a contributo, è approvato con delibera della Giunta provinciale.

Articolo 7 *Contributo.*

1. Per le iniziative ammesse è concesso un contributo fino al 75 per cento delle spese riconosciute.
 2. Il contributo determinato non può comunque essere superiore al costo totale del preventivo di spesa al netto di eventuali entrate proprie.
 3. Il contributo concesso per una determinata iniziativa, ai sensi dell'*articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7* e successive modifiche, non è cumulabile con contributi previsti per le stesse spese della stessa iniziativa, da altre leggi provinciali.
 4. I contributi concessi per l'anno in corso non possono essere utilizzati nell'anno successivo.
-
-

Articolo 8 *Spese riconosciute.*

1. L'Ufficio competente individua nei preventivi di spesa presentati, le spese riconosciute a contributo e stabilisce l'ammontare del contributo stesso. Vengono prese in considerazione per il calcolo delle spese riconosciute a contributo:

a) spese per docenti, relatori e moderatori. Le spese viaggio, vitto, alloggio e onorari fino ad un massimo corrispondente al vigente trattamento economico e di missione di cui alla Delib.G.P. 20 dicembre 2004, n. 4860 e successive modifiche:

- per ogni ora di 60 minuti, rapportato alla qualifica professionale fino a Euro 60,00,
- per giornata intera (almeno 7 ore), rapportato alla qualifica professionale, fino a € 430,00,
- conferenza con dibattito, rapportato alla qualifica professionale, fino a Euro 220,00.

In via eccezionale, è consentita una maggiorazione dei compensi di cui al punto a) purché adeguatamente motivata dai curricula allegati alla domanda. Tale maggiorazione può comunque essere applicata fino ad un massimo del 40 per cento degli importi sopra indicati. Per i docenti universitari e i dirigenti di enti pubblici o privati, dell'area sanitaria autori di pubblicazioni specializzate inerenti la materia del corso, di rinomata fama nazionale e internazionale, è applicabile invece una maggiorazione fino ad un massimo dell'80 per cento degli importi sopra indicati.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione nei limiti degli importi previsti dalla disciplina sul trattamento di missione per il personale provinciale.

Non sono rimborsati pernottamenti con spesa superiore a quella prevista negli esercizi alberghieri a tre stelle,

b) spese di locazione delle sale:

le spese di locazione delle sale per la realizzazione delle iniziative, purché queste ultime vengano effettuate fuori dalla sede dell'associazione o dell'ente che ha richiesto il contributo,

c) spese di organizzazione e mass-media:

locazione delle sale in uso all'associazione, spese di pulizia, posta: (bolli, buste, carta, materiale di cancelleria), fax, fotocopie, bollette telefoniche, pubblicità TV e radio, inserzioni sui giornali fino ad un massimo del 25 per cento del costo totale della singola iniziativa,

d) altre spese:

le spese direttamente imputabili all'iniziativa, quali per esempio, l'acquisto di prodotti alimentari, solo, se si tratta di iniziative di educazione alimentare o rivolte a gruppi con patologie direttamente determinate dalla dieta, materiale didattico (es. dispense), traduzione simultanea, traduzione di atti, noleggio di film e materiale tecnico, stampa di manifesti, di opuscoli, di inviti, di programmi e relativa grafica.

Per la stampa di materiale informativo o di altre pubblicazioni, il contributo è concesso solo se la bozza del materiale è stata preventivamente approvata dall'Ufficio competente.

Articolo 9

Spese non riconosciute.

1. Non sono in ogni caso riconosciute le seguenti spese:

a) onorari e compensi per gli associati o membri dell'associazione o dell'ente che richiede il contributo,

- b) convegni, seminari e iniziative simili rivolte a personale sanitario,
- c) spese per studi, ricerche, progetti e redazione di testi,
- d) formazione e aggiornamento per gli associati o membri dell'associazione o dell'ente che richiede il contributo,
- e) spese per investimento, come acquisto di locali, attrezzature, apparecchiature, software e autovetture,
- f) gestione, aggiornamento e manu-tenzione di locali, attrezzature, apparecchiature, software e autovetture,
- g) creazione di siti web,
- h) spese per onorari, viaggio, vitto e alloggio per la parte eccedente il trattamento economico e di missione di cui alla Delib.G.P. 20 dicembre 2004, n. 4860 e successive modifiche,
- i) imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, per la parte scaricabile dall'ente o dall'associazione richiedente,
- j) interessi passivi, interessi di mora e sanzioni amministrative,
- k) deficit degli anni precedenti,
- l) noleggio pullman e autovetture, o rimborsi per il trasporto del pubblico alla sede dell'iniziativa,
- m) intrattenimenti quali: gruppi musicali, clowns, o altro puramente finalizzato all'intrattenimento del pubblico e non strettamente legato e indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo dell'iniziativa stessa,
- n) regali vari a relatori anche se questi si sono resi disponibili senza richiedere alcuna retribuzione,
- o) pranzi e cene a volontari e/o a tirocinanti, così come spese di rappresentanza quali offerte, omaggi e similari,
- p) tasse di iscrizione relative a convegni e/o corsi,
- q) materiali per addobbi, decorazioni, fiori, servizi fotografici e similari,
- r) acquisto di libri e filmati,
- s) pubblicazione di riviste,
- t) produzione e realizzazione di filmati, salvo casi eccezionali e comunque sempre preventivamente concordati e specificatamente autorizzati per iscritto dall'Ufficio competente,
- u) produzione e la realizzazione di CD musicali,

v) spese di distribuzione volantini,

w) qualsiasi attività di sport, danza, fitness o ginnastica, fatte salve le attività motorie di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 1.

Articolo 10

Anticipo.

1. L'ente o l'associazione, su richiesta, può percepire un anticipo fino al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

Tale anticipo viene di norma liquidato solo se il contributo concesso ammonta ad almeno Euro 1.500,00.

Articolo 11

Rendiconto.

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello della concessione del contributo.

2. Il rendiconto è composto da:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal presidente dell'ente o associazione che attesti l'avvenuto svolgimento dell'attività programmata (numero e titolo delle iniziative),

b) elenco in duplice copia dei documenti di spesa per ogni singola iniziativa con indicazione del numero, della data e dell'importo,

c) documenti di spesa originali e quietanzati, con relativa copia, fino alla copertura dell'importo totale delle spese ammesse.

Il richiedente può limitare la produzione dei documenti di spesa in originale alla copertura del contributo concesso. In questo caso ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione dalla quale risulti che, per l'esecuzione delle iniziative, la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso,

d) dichiarazione di eventuali altre entrate anche, se non preventivamente citate nel piano di finanziamento dell'iniziativa, quali le quote di entrata a manifestazioni ecc.

2. Tutti i documenti contabili devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, chiaramente riferibili alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo e intestati al beneficiario oppure all'ente o associazione di cui egli è legale rappresentante o presidente ⁽⁵⁾.

3. In sede di rendicontazione, nell'ambito del sostegno di iniziative, è possibile rendicontare una quota fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ammessa iniziale, per prestazioni rese a titolo di volontariato.

4. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato ai sensi del precedente comma 3, è riconosciuto un importo orario convenzionale di Euro 16,00 per ogni ora lavorativa.

5. Nel caso venga richiesto il contributo per le attività di volontariato di cui ai commi 3 e 4, deve essere allegata al rendiconto anche una dichiarazione, su apposito modulo, precisando la tipologia ed il numero degli operatori volontari, nonché il numero di ore di attività di volontariato effettivamente prestate.

(5) Il presente comma è stato così erroneamente numerato nel bollettino Ufficiale.

Articolo 12

Riduzione/restituzione del contributo.

1. Qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per concedere il contributo a tutti i richiedenti, nella misura stabilita dall'articolo 7, sono soddisfatte con precedenza le domande di contributo relative alle attività considerate dalla Giunta provinciale prioritarie in applicazione del piano sanitario provinciale. I contributi vengono ridotti in eguale misura percentuale per tutti gli altri richiedenti. In tal caso la spesa che essi devono comprovare per ottenere il saldo del contributo stesso, si riduce proporzionalmente.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta dall'Ufficio competente, risulti inferiore a quella ammessa o rispettivamente rideterminata ai sensi del precedente comma 1, il contributo è ridotto e ricalcolato sull'importo della spesa effettivamente sostenuta, secondo la percentuale già concessa.

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore all'anticipo concesso, l'ammontare del contributo spettante sulla base della spesa effettivamente sostenuta è rideterminato ed è obbligo dell'ente o associazione restituire la parte eccedente.

4. Qualora le iniziative ammesse a contributo non vengano realizzate, l'ente o associazione ha l'obbligo di restituire all'amministrazione provinciale l'anticipo percepito per tali iniziative.

5. Qualora l'ente o associazione non presenti il rendiconto entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello della concessione del contributo, il richiedente perde il diritto al contributo e deve restituire l'anticipo concesso.

Articolo 13 *Controlli.*

1. L'Ufficio competente effettua controlli ispettivi a campione, su almeno il 6 per cento degli enti o associazioni che richiedono il contributo, come previsto dall'*articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17* e successive modifiche.

2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio.

Il sorteggio è effettuato da un apposito gruppo di controllo composto dal direttore della ripartizione sanità o suo delegato, dal direttore dell'Ufficio competente e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.

3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale e verificato:

a) la veridicità della dichiarazione di cui all'articolo 11 comma 2 lettera c) presentata dal richiedente,

b) l'effettiva realizzazione delle iniziative inerenti il contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammesse, sono state effettivamente sostenute per intero,

c) l'esistenza della documentazione di spesa, riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammesse, non già esaminata, se per la liquidazione dei contributi il richiedente si è limitato a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso,

d) la documentazione attestante le prestazioni di volontariato conteggiate per la copertura di una parte delle spese ammesse.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il direttore dell'ufficio competente potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere, presentate per ottenere illegalmente il contributo oppure un importo più elevato, al richiedente viene revocata la concessione del contributo, fatte salve le disposizioni penali.

Gli importi eventualmente liquidati devono essere restituiti per intero.

Il richiedente è altresì sospeso dalla fruizione di ulteriori vantaggi economici ai sensi dell'*articolo 2-bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17*.

Articolo 14
Pubblicazioni.

1. Gli enti o associazioni beneficiari di contributo si fanno carico di pubblicizzare adeguatamente, che le iniziative sono state sostenute economicamente dall'Assessorato provinciale alla sanità (ad es.: "Con il sostegno dell'Assessorato provinciale alla sanità").

Articolo 15
Applicazione.

1. I presenti criteri si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.